

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| - Dott. Giuseppe Marziale,         | Membro designato dalla Banca d'Italia<br>Presidente  |
| - Avv. Bruno De Carolis            | Membro designato dalla Banca d'Italia,   |
| - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| - Avv. Dario Casa                  | Membro supplente designato dal<br>Conciliatore Bancario Finanziario per le<br>controversie in cui sia parte un cliente<br>consumatore (Estensore). |
| - Dott.ssa Daniela Primicerio      | Membro designato dal C.N.C.U.  |

nella seduta del 20 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

Il ricorrente ha stipulato con la banca resistente un contratto di mutuo fondiario che prevede, all'art. 3, il calcolo degli interessi in funzione dei giorni effettivi e in base al parametro Euribor 1 mese diviso 365, rilevato, sempre per data valuta, sulla pagina Euribor 365 del circuito Reuters il primo giorno lavorativo di ciascun mese in cui sia disponibile detta quotazione; la rideterminazione matematica su base 365 in caso di disponibilità del parametro medesimo solo con divisore 360; infine la maggiorazione (spread) in misura pari a una quota fissa dell' 1,05%. Il tasso, così determinato, rimane in vigore per tutto il mese all'inizio del quale sia stata effettuata, per data valuta, la rilevazione.

Con più reclami inoltrati all'intermediario il ricorrente ha lamentato l'errato conteggio della quota di interessi relativa alle rate di novembre 2008 e di gennaio, febbraio e aprile 2009.

I reclami non sono stati accolti dalla banca che ha fornito risposte interlocutorie o di conferma dei tassi applicati.

L'interessato ha quindi proposto ricorso pervenuto il 21.12.2009 chiedendo il rimborso degli interessi pagati in eccedenza, quantificati in € 45,09, e di ulteriori € 40,00 per spese postali, risarcimento e interessi.

L'intermediario ha replicato con controdeduzioni pervenute il 24.2.2010, riconoscendo di aver riscontrato, in base a verifiche esperite a seguito del ricorso, anomalie nel calcolo degli interessi relativi alle rate di novembre 2008 e gennaio e febbraio 2009, per le quali è stato preso a riferimento l'Euribor rilevato, per data valuta, l'



ultimo giorno del mese precedente e non, come dovuto, il parametro medesimo rilevato, per data valuta, il primo giorno lavorativo del mese in ammortamento.

Inoltre la banca, che non ha fornito raggugli in ordine alla quota interessi relativa al mese di aprile 2009, pure contestata dal ricorrente, ha aggiunto che “a far tempo dalla rata del 31.10.2008, gli interessi presenti in ogni singola rata sono stati impropriamente calcolati in funzione di 30 giorni fissi e divisore 360 in luogo dei giorni effettivi e divisore ‘365’ come previsto dal contratto”.

In relazione a tali errori l'intermediario ha presentato un prospetto di calcolo delle rettifiche effettuate, nel quale è riconosciuto un conguaglio della quota interessi, a favore del cliente, pari a € 8,91, portati a deconto della rata in scadenza il 28.2.2010, addebitando contestualmente “sulla quota capitale della medesima rata € 6,70, quale minor importo di capitale ammortato in precedenza per effetto dell'errata applicazione del tasso e del divisore”.

La banca ha concluso dichiarandosi disponibile a versare al ricorrente l'onnicomprensiva somma di € 50,00, già offertagli e non accettata.

Il ricorrente ha replicato contestando il “tasso corretto” indicato dall'intermediario nel suddetto prospetto di calcolo delle rettifiche.

## DIRITTO

Come riconosciuto dalla stessa banca, la controversia nasce dall'erronea applicazione, nella determinazione della quota interessi relativa alle rate oggetto di contestazione, dei criteri di calcolo espressamente convenuti tra le parti nel contratto di mutuo.

Non vi è dubbio che nella fattispecie, tenuto conto delle inequivoche suddette previsioni contrattuali relative a data e modalità di rilevazione del tasso di riferimento espressamente convenuto, debba applicarsi il parametro Euribor con durata 1 mese divisore 365, rilevato, per data valuta, sulla pagina Euribor 365 del circuito Reuters il primo giorno lavorativo di ciascuno dei mesi relativi alle rate oggetto di contestazione, con rideterminazione matematica del parametro medesimo su base 365 nel caso di disponibilità dello stesso solo con divisore 360.

Ora, mentre è incontestato, come ammesso dall'intermediario, che la rilevazione, per data valuta, di detto parametro debba essere effettuata con riferimento al primo giorno lavorativo dei mesi in questione, emerge invece, come si rileva dalla documentazione in atti, una divergenza tra la ricostruzione dei tassi effettuata dal ricorrente e quella eseguita dalla banca che riporta, nel suddetto prospetto di calcolo delle rettifiche, tassi ancora una volta superiori a quelli prospettati dal ricorrente.

Infatti, il “tasso corretto” indicato dall'intermediario ammonterebbe al 5,591% (meno lo spread dell'1,05%=4,541%) per la rata di novembre 2008, al 3,721% (meno lo spread dell'1,05%=2,671%) per la rata di gennaio 2009, al 2,832% (meno lo spread dell'1,05%=1,782%) per la rata di febbraio 2009 e al 2,201% (meno lo spread dell'1,05%=1,151%) per la rata di aprile 2009.

La ricostruzione così elaborata dalla banca non appare però in linea con la modalità di rilevazione del suddetto parametro di riferimento ancorata, in forza della sopraindicata previsione contrattuale, alla pagina Euribor 365 del circuito Reuters, in base alla quale il parametro medesimo, rilevato su base 360 il primo giorno lavorativo di ciascuno dei mesi in contestazione, risulta pari al 4,412% (rideterminato, su base 365, al 4,473%) per la rata di novembre 2008, al 2,570% (2,606% su base 365) per la rata di gennaio 2009, all'



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

1,735% (1,759% su base 365) per la rata di febbraio 2009 e all' 1,105% (1,120% su base 365) per la rata di aprile 2009.

Da ciò consegue che il ricorso appare meritevole di accoglimento e va pertanto dichiarato l'obbligo della banca di procedere, con riferimento alle rate di mutuo contestate dal ricorrente, al ricalcolo delle relative quote di interessi sulla base dei tassi di riferimento come sopra determinati, maggiorandoli ovviamente dello spread convenuto tra le parti, ed al conseguente conguaglio, a favore del cliente, dell' eccedenza risultante da tale ricalcolo.

Il Collegio dispone altresì che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 20,00 a titolo di risarcimento e interessi, liquidata in via equitativa in assenza di elementi utili per quantificare l' entità del danno.

#### **P.Q.M.**

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d' Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE